

(N. 621)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1954

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza
per il personale delle ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, furono apportati miglioramenti alle prestazioni di carattere economico a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, ragguagliandone gli importi a 20 volte il livello prebellico.

Da quell'epoca ad oggi le condizioni di bilancio non hanno consentito di elevare ulteriormente gli importi di tali prestazioni onde adeguarli al costo della vita nel frattempo notevolmente aumentato.

Poichè ora la situazione di bilancio dell'Opera si presenta migliorata, riesce possibile destinare una parte delle disponibilità finanziarie della gestione all'aumento degli assegni alimentari ad ex agenti ed a congiunti di agenti defunti, del sussidio temporaneo agli

orfani sprovvisti di pensione e delle borse di studio. Ciò costituisce oggetto del presente disegno di legge del quale si illustrano, qui di seguito, le singole disposizioni.

Articolo 1.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 561 del 1948 prevede che nei casi di agenti deceduti in servizio o dopo la cessazione di questo, l'Opera di previdenza corrisponda agli orfani, obbligatoriamente, fino al compimento del 18° anno di età, sussidi continuativi il cui importo nel caso più favorevole di un solo beneficiario è di lire 12.000, oppure di lire 9.600 annue, a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi oppure a quello dei rimanenti.

È previsto, inoltre, che allorché l'orfano sia sprovvisto di assegno di pensione l'importo del sussidio sia maggiorato del 50 per cento.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame, mentre lascia invariati gli importi dei sussidi agli orfani provvisti di pensione, porta al 100 per cento la suddetta percentuale di aumento dei sussidi a favore di orfani sprovvisti di pensione, ragguagliandone così l'importo a circa 27 volte il livello prebellico.

L'aumento è limitato ai soli orfani *sprovvisti di pensione* perchè l'estensione di esso anche agli orfani *provvisti di pensione* non troverebbe, almeno per ora, capienza nelle disponibilità di bilancio.

D'altra parte si è considerato che questi ultimi, per i quali il sussidio liquidato dall'Opera

di lire 30.000 oppure di lire 24.000	all'anno per una persona
» » 39.000 » » 33.000	» » due persone
» » 45.000 » » 39.000	» » tre persone
» » 51.000 » » 45.000	» » quattro o più persone,

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi od a quello dei rimanenti dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210.

La misura di tali assegni è di appena venti volte quella del periodo prebellico per cui, essendo il costo della vita aumentato di circa sessanta volte, tale misura è da considerarsi inadeguata, tanto più che anche allora l'assegno era ben lontano dal fornire,

lire 60.000 oppure lire 48.000	all'anno per una persona
» 100.000 » » 80.000	» » due persone
» 132.000 » » 105.000	» » tre persone
» 152.000 » » 120.000	» » quattro o più persone,

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi oppure a quello dei rimanenti.

In tal modo gli assegni risulteranno rivalutati, rispetto al livello prebellico, da un minimo di quaranta volte nel caso di una sola persona ad una massimo di sessanta volte nel caso di quattro o più persone.

Con l'occasione si è ribadito il principio che gli assegni in discorso vanno corrisposti per gruppi di persone appartenenti alla stessa cate-

rappresenta una integrazione della pensione stessa hanno beneficiato dei miglioramenti di carattere generale via via apportati per legge alle pensioni, mentre per gli orfani sprovvisti di pensione il sussidio costituisce il più delle volte l'unico concorso nelle spese che incontrano le famiglie per il loro mantenimento e la loro educazione.

Articolo 2.

In base all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, gli assegni alimentari che l'Opera di previdenza corrisponde nei casi previsti dalla legge sono:

in relazione allo scopo precipuo della prestazione, i mezzi minimi di sussistenza a chi - congiunto di agente defunto e a carico di lui all'epoca della morte - essendo nullatenente e non godendo di assegno di pensione, non può procurarseli per condizioni fisiche che lo rendono inabile al lavoro continuo e remunerativo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si stabiliscono i seguenti nuovi limiti d'importo degli assegni alimentari:

goria di congiunti (genitori, figli, fratelli e sorelle, vedove) ossia parenti dell'agente nella stessa linea e grado. Si è così eliminato ogni motivo di incertezza derivante dal fatto che l'ultima disposizione emanata al riguardo e tuttora in vigore (articolo 7 del decreto legislativo n. 561, del 1948), non contempla tale principio che è invece affermato in tutti i precedenti dispositivi di legge, mentre in effetti il legislatore nulla volle innovare al riguardo, talchè in pratica il principio è stato costantemente seguito.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3.

Anche l'importo delle borse di studio che l'Opera eroga a favore dei figli e, prevalentemente, degli orfani di agenti risulta inadeguato al fine che si persegue mediante tale prestazione, e cioè dare alle famiglie un congruo aiuto che le sollevi almeno in parte delle

da lire	3.200	a lire	6.400	per le	scuole elementari
»	»	5.600	»	»	»
»	»	8.000	»	»	»
»	»	12.000	»	»	»

» » 5.600 » » 12.000 » » » medie di 1° grado
 » » 8.000 » » 14.400 » » » » 2° »
 » » 12.000 » » 32.000 » » Università e gli Istituti di istruzione superiore.

Con l'articolo 3 del disegno di legge, considerato che in questi ultimi anni gli oneri scolastici per tasse, libri di testo, quaderni, ecc.

da lire	5.000	a lire	9.000	per le	scuole elementari
»	»	8.000	»	»	»
»	»	14.000	»	»	»
»	»	22.000	»	»	»

» » 8.000 » » 16.000 » » » medie di 1° grado
 » » 14.000 » » 25.000 » » » » 2° »
 » » 22.000 » » 50.000 » » Università e gli Istituti di istruzione superiore.

Con il predetto articolo si è ritenuto altresì mutare la denominazione delle borse di studio in quella di « Assegni scolastici », tenuto conto che per la loro erogazione nella maggior parte dei casi si attribuisce più importanza alle condizioni di bisogno dei beneficiari che non ai loro meriti scolastici.

Articolo 4.

Il 13° comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (che disciplina il ricovero degli orfani degli iscritti in istituti di educazione e di istruzione), stabilisce che a giudizio del Comitato amministratore dell'Opera il ricovero degli orfani — ordinariamente ammesso sino al compimento del 18° anno di età, ovvero sino al termine dell'anno scolastico durante il quale l'orfano compie la predetta età — può eccezionalmente essere prorogato sino al compimento degli studi medi superiori già iniziati.

Ora, per motivi vari, quali l'intolleranza alla vita di collegio da parte dei giovani ultra

spese che incontrano per mantenere agli studi i figliuoli.

I limiti di importo minimo e massimo delle borse di studio di cui trattasi sono attualmente quelli fissati dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, corrispondenti ad otto volte la misura prebellica, e precisamente:

sono sensibilmente aumentati, si è ritenuto di migliorare i predetti limiti di importo delle borse come segue:

diciottenni, l'opportunità di intensificare l'avvicendamento degli assistiti non protraendo troppo il ricovero dei più anziani per far posto ai più giovani, ragioni finanziarie, ecc. hanno sinora sconsigliato il Comitato di usare la facoltà concessagli dalla predetta disposizione.

D'altra parte al Comitato medesimo riesce difficile opporsi alle richieste pressanti delle famiglie le quali vorrebbero che i figliuoli fossero ammessi a continuare in collegio, fino al compimento, gli studi medi superiori intrapresi.

Per tali considerazioni con l'articolo 4 del disegno di legge si è ritenuto di porre un limite alla facoltà del Comitato di prorogare il ricovero oltre i termini normali, modificando il citato 13° comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 187 del 1926 nel senso che *la proroga non può andare oltre il termine dell'anno scolastico durante il quale l'orfano viene a compiere il 19° anno di età.*

Ciò peraltro consente ai giovani che hanno seguito regolarmente la carriera scolastica di portare a termine in collegio qualunque corso di studi medi superiori.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 5.

Per i miglioramenti previsti negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge è prevista la decorrenza 1° luglio 1953. Il conseguente maggior onere a carico dell'Opera di previdenza, valutato approssimativamente in annue lire 60 milioni,

troverà capienza nelle disponibilità di bilancio ordinarie che, per effetto della sistemazione a ruolo e conseguente iscrizione all'Opera di circa 13.000 agenti straordinari, risulteranno incrementate dai contributi ad essi relativi per un importo annuo superiore alla somma anzidetta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561 è modificato come segue:

« L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo della Amministrazione ferroviaria ».

lire 60.000	oppure	lire 48.000	all'anno	per una persona
» 100.000	»	» 80.000	»	» due persone
» 132.000	»	» 105.000	»	» tre persone
» 152.000	»	» 120.000	»	» quattro o più persone,

a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210 ».

Art. 3.

L'articolo 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

« L'Opera può conferire annualmente a carico della disponibilità, con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'articolo 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di età alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio.

In conseguenza è anche modificato come segue l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto sopra citato:

« La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'articolo 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

« Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti comma, ancorchè residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:

« Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attività alle seguenti condizioni:

1° che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Università o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

2° che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

3° che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Università o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

4° che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente.

« Il Comitato amministratore dell'Opera può

da lire 5.000 a lire 9.000 per le scuole elementari

» » 8.000 » » 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti;

» » 14.000 » » 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti;

» » 22.000 » » 50.000 per le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

Art. 4.

Il tredicesimo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, è modificato come segue:

« In casi eccezionali a giudizio del Comitato amministratore dell'Opera, il ricovero dell'orfano che al compimento del 18° anno di età si trovi a frequentare una classe di scuola

prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie.

« Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti:

media di secondo grado può essere prorogato fino, e non oltre, la chiusura dell'anno scolastico in cui compie il 19° anno di età ».

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° luglio 1953.